



**Servizio Affari Generali
Ufficio Contratti e Organi Sociali**

PROCEDURA TELEMATICA APERTA
DISCIPLINARE DI GARA
CIG B03C773EE8

PREMESSE E INFORMAZIONI GENERALI

Con ordinanza presidenziale n. 03 del 02/02/2024 Acer Bologna ha indetto la procedura telematica aperta avente ad oggetto “completamento della costruzione di un edificio di edilizia residenziale pubblica per complessivi 5 alloggi e 5 autorimesse, con relative pertinenze, parti comuni e sistemazione esterna, sito nel comune di Monzuno, in via Alpini d’Italia – LOTTO 1524/ZA”

CUP G59C10000170001

CIG B03C773EE8

Codice NUTS: ITH55

CPV 45400000-1 - Lavori di completamento degli edifici

L’importo complessivo dell’opera, IVA del 10% esclusa, ammonta ad € 978.310,71, di cui:

- € 616.078,10 soggetti a ribasso;
- € 65.784,62 non soggetti a ribasso in quanto oneri per la sicurezza;
- € 296.447,99 soggetti a ribasso in quanto costi della manodopera.

Il contratto sarà stipulato a corpo.

Tempo di ultimazione dei lavori: 397 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Estremi del provvedimento di approvazione del progetto: atto del Dirigente n. 82 del 28.12.2023, prot. 540 del 23.01.2024.

Responsabile del procedimento: ing. Antonio Frighi (recapito mail afrighi@acerbologna.it; recapito PEC: info.acerbologna@registerpec.it, indirizzo postale: Piazza della Resistenza, 4 - 40122 Bologna).

Fonte di finanziamento dell’intervento: fondi ex L. 560/93

1. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

L’appalto è interamente disciplinato dal D.lgs. n. 36/2023.

La presente procedura è svolta, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 36/2023, attraverso la piattaforma telematica di negoziazione del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/>.

2. ACCESSO E UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SATER

L’operatore economico, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del SATER dall’account riconducibile

all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato. L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e le guide presenti sulla piattaforma, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione sulla piattaforma o le eventuali comunicazioni.

La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi ai sensi del punto 1, lettera d) Allegato I.3 D.Lgs. 36/2023 decorrenti dalla pubblicazione del bando di gara.

Affidatari di incarichi nell'ambito del progetto posto a base di gara:

- progettista strutturale: Ing. Paolo Parma c/o SAP Studio Ass. di Progettazione
- progettista impianti elettrici: P.I. Ivan Sgargi
- tecnico competente in acustica: dott. Emilio Minardi c/o Sidel Ingegneria srl
- CSP: Ing. Massimo Patti

Suddivisione in lotti: visto l'art. 58, co. 2, del Codice, si evidenzia che - come indicato dal RUP - l'appalto non è suddiviso in lotti per la seguente motivazione: l'opera da realizzare è costituita da lavorazioni tra loro totalmente complementari per le quali non è vantaggiosa una suddivisione in lotti siateconomicamente che economicamente.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara
2. Disciplinare di gara
3. Documento di Gara Unico Europeo – DGUE
4. Domanda di partecipazione
5. Dichiarazioni integrative al DGUE
6. Capitolato Speciale d'Appalto
7. Elaborati tecnici
8. Schema di contratto

Conformemente a quanto previsto dall'art. 29 del Codice, i chiarimenti, le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente per via telematica e quindi attraverso il SATER, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

I chiarimenti dovranno essere inviati al Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Sarà possibile inoltrare richieste di chiarimenti entro le ore 14.00 di lunedì 19.02.2024.

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modo difforme. Ai sensi dell'art. 92 co. 2 lett. a) D.Lgs. 36/2023, ACER, tramite sistema, risponderà alle richieste di chiarimento pervenute in tempo utile entro 6 giorni dal termine di scadenza dell'offerta.

Tutte le richieste di chiarimento ricevute saranno caricate in forma anonima sul sistema e rese consultabili da tutti gli invitati alla procedura.

Tutte le comunicazioni tra ACER e gli operatori economici si intendono validamente ed

efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC che il concorrente ha indicato in fase di registrazione.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate ad ACER.

4. OGGETTO, DURATA E IMPORTO

L'appalto ha ad oggetto il completamento della costruzione di un edificio di edilizia residenziale pubblica per complessivi 5 alloggi e 5 autorimesse, con relative pertinenze, parti comuni e sistemazione esterna, sito nel comune di Monzuno, in via Alpini d'Italia – LOTTO 1524/ZA.

CUP G59C10000170001

Il contratto sarà stipulato a corpo.

Tempo di ultimazione dei lavori: 397 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 del medesimo articolo, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 36/2023 o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, co. 4-ter, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, le stazioni appaltanti interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile.

Il nuovo affidamento avverrà alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

È facoltà della stazione appaltante procedere in via d'urgenza all'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 50, co. 6 del Codice dei contratti.

In tal caso si applica l'art. 3 co. 9 Allegato II.14. del Codice.

L'intervento dovrà essere svolto con le modalità descritte analiticamente nei documenti di gara allegati che con il presentare offerta vengono integralmente accettati dal concorrente e costituiranno vincolo contrattuale per l'aggiudicatario.

4.1 IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'opera, IVA del 10% esclusa, ammonta ad € 978.310,71, di cui:

- € 616.078,10 soggetti a ribasso;
- € 65.784,62 non soggetti a ribasso in quanto oneri per la sicurezza;
- € 296.447,99 soggetti a ribasso in quanto costi della manodopera.

L'importo a base di gara, pari ad € 912.526,09, è al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge.

Ai sensi dell'art. 41 c. 14 del Codice, l'operatore economico potrà dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo a base di gara deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. Si precisa che la

percentuale di ribasso indicata dal concorrente deve essere applicata sull'intero importo a base di gara, comprensivo dei costi della manodopera (cfr. Delibera ANAC n. 528/2023).

Ai sensi dell'art. 11, co. 2 D.Lgs. 36/2023, si indica quale contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto il seguente: Codice alfanumerico F012 – F015 – F018.

Clausola revisione prezzi: si rinvia alla normativa vigente e a quanto previsto dall'art. 10 dello schema di contratto.

4.2 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. In caso di richiesta di mutamento quantitativo delle prestazioni, il quinto verrà calcolato tenendo conto di quanto disposto dall'art. 5 co. 6 Allegato II.14 D.lgs. 36/2023.

Il valore stimato complessivo dell'appalto, determinato ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, co. 4 D.Lgs. 36/2023 è pari ad € 1.173.972,85, al netto di Iva così suddiviso:

Importo complessivo opera (comprensivo di oneri della sicurezza)	Euro 978.310,71
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	Euro 195.662,14
Valore stimato complessivo	Euro 1.173.972,85

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Fermi i divieti, le condizioni e le prescrizioni normative vigenti in materia e/o previste nel presente invito, possono partecipare alla gara e presentare offerta – nel rispetto delle seguenti condizioni e requisiti – i soggetti di cui all'art. 65 D.Lgs. 36/2023, in forma singola, raggruppata, aggregata in rete o consorziata, ovvero che intendono raggrupparsi o consorziarsi.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai sensi dell'art. 68 co. 19 D. Lgs. 36/2023, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori raggruppati.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'art. 65, co. 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Ai sensi dell'art. 95 comma 1 lett d) il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a gione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);

- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro **5** giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, co. 2, lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati. Acer verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b) e c) del Codice, i requisiti di cui

al presente articolo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65, co. 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, co. 6 del Codice; motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui all'art. 96, co. 6 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono **altresì** esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, D.Lgs.165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

ALTRI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Le dichiarazioni di cui sotto sono rese nelle dichiarazioni integrative al DGUE.

CCNL

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del CCNL per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili ed affini e delle cooperative Codice alfanumerico F012 – F015 – F018 oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

L'impresa si impegna quindi, in caso di aggiudicazione, a produrre dichiarazione di equivalenze delle tutele.

CLAUSOLA SOCIALE

E' requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi di cui alla L. 68/1999.

Il concorrente si impegna, in caso di aggiudicazione del contratto, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore personale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto di contratto, ad assicurare una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o la realizzazione di attività connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile che all'occupazione femminile, a condizione che la loro qualifica sia armonizzabile con l'organizzazione aziendale prescelta dall'impresa stessa.

6.1 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE). L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

-Iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente per territorio, per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 D.Lgs. 36/2023.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.3 QUALIFICAZIONE

-Nel caso di operatori economici concorrenti italiani o stabiliti in Italia, questi devono possedere all'atto dell'offerta l'attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata ed in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai fini della partecipazione all'appalto oggetto del presente invito e dei lavori da assumere.

Ai fini della qualificazione ex art. 100, co. 4, del Codice si riepilogano di seguito le lavorazioni di cui si compone l'intervento con le relative categorie e classifiche ai sensi della Tabella A-CATEGORIE DI OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE e dell'art. 2 co. 4 Allegato II.12 D.Lgs. 36/2023, nonché dell'art. 12 D.L. 47/2014 conv. L. 80/2014:

Lavorazione	Categoria	Classifica	Importo	Indicazioni ai fini della gara
Edifici civili e industriali	OG 1	II	378.301,80	Prevalente Subappaltabile 49,99%
Impianti tecnologici	OG 11	I	214.797,94	Scorporabile a qualificazione obbligatoria (sios>15%) Subappaltabile 100%

Finitura di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	OS6	I	157.323,17	Scorporabile a qualificazione non obbligatoria Subappaltabile 100%
Finiture generali di opere edili	OS7	I	209.887,80	Scorporabile a qualificazione non obbligatoria Subappaltabile 100%
TOTALE APPALTO			978.310,71	

Si fa rilevare altresì che per lavori di impiantistica riconducibili al DM 37 del 22/1/2008, l'impresa che eseguirà i lavori dovrà essere in possesso delle abilitazioni di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) b) c) d) e) f) del DM 22/01/2008 n. 37.

Per l'ammissione alla gara al concorrente è richiesto il possesso di qualificazione SOA nella categoria prevalente OG1, per classifica adeguata all'importo indicato. Si rammenta che la categoria prevalente è subappaltabile nella misura massima del 49,99% in conformità a quanto previsto dall'art. 119 comma 1 del Codice. In caso di subappalto l'operatore economico dovrà, in sede di gara, rendere esplicita dichiarazione in tal senso. In mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.

Le lavorazioni delle categorie OS6 e OS7, a qualificazione non obbligatoria, possono essere eseguite anche da imprese non qualificate. Tali lavorazioni possono essere inoltre subappaltate per intero. In caso di subappalto l'operatore economico dovrà, in sede di gara, rendere esplicita dichiarazione in tal senso.

Le lavorazioni delle categorie OS6 e OS7 possono essere eseguite anche da imprese che, pur non in possesso di qualificazione in dette categorie, siano tuttavia qualificate nella categoria generale OG1, fermo restando il possesso di classifica idonea all'assunzione dei lavori da assumere.

Le lavorazioni della categoria OG11, a qualificazione obbligatoria, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica (c.d. SIOS >15%) non possono essere eseguite da imprese che non possiedono la relativa qualificazione SOA. In difetto di detta qualificazione il concorrente dovrà:

- costituire un'associazione temporanea con imprese qualificate;
- ricorrere all'avvalimento;
- ricorrere al subappalto secondo le prescrizioni di cui all'art. 119.

In caso di subappalto l'operatore economico dovrà, in sede di gara, rendere esplicita dichiarazione in tal senso. In mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.

In ogni caso i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono essere da questa posseduti con riferimento alla categoria prevalente, ex art. 30 dell'allegato II.12.

Ai sensi dell'art. 70, co. 4, lett. e) D.Lgs. 36/2023, sono considerate inammissibili le offerte di operatori economici che non hanno la qualificazione necessaria.

Qualificazione di imprese stabilite in stati diversi dall'Italia

Le imprese stabilite negli altri Stati si qualificano ai sensi dell'art. 3 Allegato II.12 D.Lgs. 36/2023, ovvero producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a

dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare.

INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lett. e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 6, i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.2 e il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 6.3.

I requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 6 ed i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.2, devono essere posseduti da ciascun soggetto componente il raggruppamento, consorzio e da ciascuna impresa aderente al contratto di rete e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, co. 13 del Codice.

Ai sensi dell'art. 30 co. 2 Allegato II.12 D.Lgs. 36/2023 le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 6.3, fermo il principio secondo cui la suddivisione delle quote di esecuzione tra le imprese facenti parte del raggruppamento deve essere effettuata entro il limite dei requisiti di partecipazione posseduti da ciascuna, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.

Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al paragrafo 6.3, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel presente invito, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 65, co. 2 lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 6, i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.2 e il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 6.3.

I requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 6 ed i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.2, devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna impresa consorziata indicata come esecutrice delle prestazioni oggetto dell'appalto e nel caso di consorzi stabili anche dalle consorziate che prestano i requisiti.

Il requisito relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 6.3 deve essere soddisfatto dal consorzio medesimo.

Ai fini della validità, si precisa che l'attestazione SOA del consorzio stabile deve avere una data di "scadenza intermedia" in corso di validità.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione di cui al paragrafo 6.3 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di

partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'art. 372, co. 4 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti generali e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di qualificazione oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, co. 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Ai sensi dell'art. 104, co. 1, D.Lgs. 36/2023, è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie (cd. "avvalimento plurimo").

In caso di raggruppamenti/consorzi ordinari di concorrenti, l'avvalimento da parte di una delle imprese del raggruppamento/consorzio a favore di altra impresa del medesimo raggruppamento/consorzio, può avvenire solo nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 104 D.Lgs. 36/2023 e del presente invito e a condizione che l'impresa ausiliaria utilizzi per tale avvalimento solo la parte del proprio requisito eccedente rispetto a quella che gli è stata necessaria per qualificarsi come componente di quel raggruppamento/consorzi.

Per quanto non previsto nel presente invito si rinvia all'art. 104 D.Lgs. 36/2023.

In caso di avvalimento con indicazione di Consorzio quale impresa ausiliaria, ai sensi dell'art. 67 co. 7 possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio. Il Consorzio "designato" dovrà presentare le documentazioni richieste nel precedente paragrafo, ed indicare i requisiti maturati dallo stesso.

8. SUBAPPALTO

Per la disciplina di dettaglio del subappalto si rinvia a quanto disposto all'art. 119 D.Lgs. 36/2023.

L'impresa aggiudicataria potrà avvalersi del subappalto purchè, all'atto dell'offerta, siano stati indicati i lavori/prestazioni che si intendono subappaltare nell'ambito delle categorie elencate.

In caso di c.d. subappalto non necessario, la mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione, utilizzando l'apposita sezione del DGUE, farà decadere il diritto per l'aggiudicatario di richiedere successivamente l'autorizzazione al subappalto.

In caso di c.d. subappalto necessario/qualificante con riferimento alla categoria scorporabile, non posseduta o posseduta solo parzialmente, OG11 - fermo restando che i requisiti carenti dovranno essere posseduti dal concorrente con riferimento alla classifica della categoria prevalente - la mancata indicazione, all'atto dell'offerta, dell'intenzione di ricorrere al subappalto, costituisce motivo di esclusione, in quanto non sanabile con il soccorso istruttorio.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio costituiti o costituendi, ovvero di aggregazione di imprese di rete, la dichiarazione sopra richiesta viene resa dall'impresa mandataria o che rivestirà tale ruolo, o dall'organo comune nelle "reti" che ne sono provviste.

L'affidamento in subappalto, comunque subordinato all'autorizzazione di Acer, potrà avvenire solo subordinatamente ai relativi controlli inerenti alla sussistenza dei necessari requisiti in capo al subappaltatore.

Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori, l'Amministrazione, nei casi previsti dall'art. 119, co. 11 D.Lgs. 36/2023, corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni da lui eseguite.

Relativamente ai contratti di subappalto e ai subcontratti operano nei confronti dell'impresa esecutrice subappaltante e de/i subappaltore/i le prescrizioni e gli obblighi di cui alla L. 136/2010.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a 1% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 11.739,73, in ragione della rilevanza dell'intervento. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto BPM - codice IBAN: IT 90 Q 05034 02400 000000015751. In tale caso si prega di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui l'ACER dovrà restituire la cauzione provvisoria versata, al fine di facilitare lo svincolo della medesima.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;

- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/impreses_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito

indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio ma viene svolto autonomamente dall’impresa che dovrà attestare nelle dichiarazioni integrative al DGUE di averlo effettuato.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 90,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 o successiva delibera pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell’offerta ed è verificato mediante il FVOE.

In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l’offerta è dichiarata inammissibile, ai sensi dell’art 1, co. 67 della L. 266 del 23 dicembre 2005.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma SATER. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle qui previste. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27.02.2024 a pena di irricevibilità.

La Piattaforma SATER non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma SATER.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma SATER di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Tutti i documenti elettronici inviati/allegati/scambiati tramite SATER dovranno essere sottoscritti con firma digitale fatti salvi i diversi casi espressamente previsti dal presente invito (in ogni caso si precisa che qualora non venga specificato il formato richiesto, si intende sufficiente una copia formato PDF).

L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma SATER offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

La domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative al DGUE, nonché le ulteriori dichiarazioni devono essere redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma SATER.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o

comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle relative all'offerta tecnica e all'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione di quelle inerenti l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- **non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa dichiarazione di subappalto necessario/qualificante;**

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine minimo di 5 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma SATER dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Acer, al di fuori dei casi di cui sopra e nel rispetto del principio di par condicio tra tutti gli operatori economici concorrenti, può richiedere, anche entro un termine perentorio, chiarimenti in merito ai documenti ed alle dichiarazioni presentate in sede di offerta, compresi i provvedimenti di qualsiasi natura, nel loro testo integrale, riportati dai concorrenti o ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai fini di una valutazione della sussistenza dei requisiti di partecipazione. In assenza di riscontro, Acer si determinerà in base ai soli elementi in suo possesso.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma SATER per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione
- 2) DGUE
- 3) dichiarazioni integrative DGUE
- 4) documentazione a corredo

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi attraverso l'utilizzo della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello "Domanda di partecipazione" disponibile in piattaforma.

La domanda di partecipazione contiene:

- la forma di partecipazione (singola o associata);
- (in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d) del codice, nonché Aggregazione di imprese di rete) l'indicazione delle consorziate/retiste che fanno parte del consorzio/Rete e per le quali il consorzio/Rete concorre;

Si precisa che, in caso di consorzi stabili di cui all'art. 65, co. 2, lett. d) del Codice, qualora non venga indicato alcun consorziato esecutore si intende che il Consorzio eseguirà i lavori in proprio.

- (in caso di costituito/constituendo RTI) il tipo di raggruppamento, l'indicazione di tutte le imprese partecipanti al raggruppamento specificandone il ruolo (mandante/mandataria), le percentuali di partecipazione al raggruppamento, le percentuali/parti di lavoro che le stesse intendono assumere; in caso di costituendo RTI di cui all'art. 68, co. 1 D.Lgs. 36/2023, l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a riunirsi e a conformarsi alla disciplina prevista dal citato D.Lgs. 36/2023;
- (in caso di avvalimento) il nominativo dell'impresa ausiliaria.

Il predetto allegato è sottoscritto:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo (è sufficiente un'unica domanda sottoscritta da tutti gli operatori aggregati);
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, co. 2 let. b), c) e d) D.Lgs. 36/2023, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Si precisa, inoltre, che i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d) D.Lgs. n. 36/2023 allegano

l'elenco delle consorziate e sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; la partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorzio designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sussistono rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a ragione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea ad incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 co. 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3, con indicazione degli eventuali provvedimenti penali a carico dei predetti soggetti.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, co. 4, lett. g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, co. 1, lett. a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di invio dell'invito;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98 co. 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di invio dell'invito;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di invio dell'invito.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data

in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara, qualora il Consorzio stabile non indichi alcuna consorziata si intende che parteciperà in proprio.

Il Documento di Gara Unico Europeo deve essere presentato:

- nel caso di partecipazione con le forme previste dall'art. 65, co. 2, lett. e), f), g) ed h) D.Lgs. 36/2023 (RTI costituiti o costituendi, consorzi ordinari, aggregazioni tra le imprese di rete) per ciascuno degli operatori economici facenti parte del RTI, consorzio o rete deve essere presentato un DGUE distinto, debitamente sottoscritto digitalmente.
- Nel caso di partecipazione di consorzi di cui all' art. 65, co. 2, lett. b) e c) D.Lgs. 36/2023, deve essere presentato un DGUE distinto sia dal consorzio sia da ognuna delle consorziate esecutrici indicate, debitamente sottoscritto digitalmente.
- Nel caso di partecipazione di consorzi di cui all' art. 65, co. 2, lett. d) D.Lgs. 36/2023, deve essere presentato un DGUE distinto sia dal consorzio sia da ognuna delle consorziate esecutrici indicate nonché dalle consorziate che prestano i requisiti, debitamente sottoscritto digitalmente.
- Nel caso di avvalimento, deve essere presentato un DGUE distinto da ognuna delle ausiliarie indicate, debitamente sottoscritto digitalmente.

Dichiarazioni integrative DGUE

Le Dichiarazioni integrative al DGUE sono redatte secondo il modello "Dichiarazioni integrative DGUE" disponibile in piattaforma.

Nella dichiarazioni integrative al DGUE il concorrente dichiara:

1. di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 D.Lgs. 36/2023 sia con riferimento a quelle direttamente imputabili all'operatore economico stesso, sia a quelle imputabili alle persone fisiche che rivestono ruoli/cariche dell'art. 94, co. 3, con particolare riferimento a quelle di cui all'art. 95 co. 1 lett. d) e art. 98 co. 3 lett. a) del sopracitato Decreto;
2. di non essere stato destinatario di sanzione esecutiva, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto (art. 98 co. 1 lett. a), D.Lgs. 36/2023);
3. **Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo** con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o che abbiano depositato la

domanda di cui all'art. 161, co. 6, del citato RD 267/1942

(selezionare l'alternativa di interesse)

a) Tra la fase di presentazione della domanda di concordato fino all'emissione del decreto di apertura:

ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, dichiara:

- i seguenti estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare (indicare) rilasciato dal Tribunale di (indicare);
- di partecipare alla gara in avvalimento e che il soggetto ausiliario richiesto dall'art. 372 co. 4 D.Lgs. 14/2019 è il seguente (indicare) e di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186bis, co. 6, R.D. 267/1942;

b) Dopo l'emissione del decreto di apertura:

ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, dichiara:

- gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare (indicare) rilasciato dal Giudice delegato di..... (indicare)
- di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186bis, co. 6, R.D. 267/1942
- di aver presentato, come previsto dall'art 186bis, co. 5 lett. a) R.D. 267/1942 la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, co. 3 lett. d) R.D. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

4. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, co. 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

5. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

6. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, condizioni contrattuali e penalità, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

7. di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante (CCNL per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili ed affini e delle cooperative Codice alfanumerico F012 – F015 – F018)

in alternativa

di applicare il seguente CCNL equivalente (specificare quale), con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater D.L. 76/2020 (indicare) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a produrre dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL;

8. di aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi di cui alla L. 68/1999;
9. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione del contratto, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore personale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto di contratto, ad assicurare una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o la realizzazione di attività connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile che all'occupazione femminile, a condizione che la loro qualifica sia armonizzabile con l'organizzazione aziendale prescelta dall'impresa stessa.
10. di assicurare l'applicazione delle medesime tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti ai lavoratori delle imprese che operano in subappalto;
11. di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice etico e dal modello organizzativo, D. lgs 231/2001, consultabile sul sito internet aziendale <http://www.acerbologna.it/site/home/> adottato dalla stazione appaltante e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza 2024-2026 adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 384 del 24.01.2024 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto
12. di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ... oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ...;
13. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, co. 2, e 53, co. 3 D.P.R. 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
14. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice;
15. di avere direttamente o con delega esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo; di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità compatibili con i tempi di esecuzione previsti delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché

di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilità in loco della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

(ulteriori dichiarazioni dell'ausiliario in caso di avvalimento)

16. il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
17. di obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Le dichiarazioni integrative, debitamente sottoscritte digitalmente (per le indicazioni relative alla sottoscrizione vedasi quanto indicato nel paragrafo relativo alla domanda di partecipazione), sono presentate, per le relative parti di competenza:

- nel caso di partecipazione con le forme previste dall'art. 65, co. 2, lett. e), f), g) ed h) D.Lgs. 36/2023 (RTI costituiti o costituendi, consorzi ordinari, aggregazioni tra le imprese di rete) da ciascuno degli operatori economici facenti parte del RTI, consorzio o rete;
- nel caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b) e c) D.Lgs. 36/2023, dal consorzio e da ognuna delle consorziate esecutrici indicate;
- nel caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. d) D.Lgs. 36/2023, dal consorzio e da ognuna delle consorziate esecutrici indicate nonché dalle consorziate che prestano i requisiti;
- nel caso di avvalimento, da ognuna delle ausiliarie indicate, che dovranno, altresì, dichiarare, oltre a quanto sopra:
 - il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - di obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Documentazione a corredo

Il concorrente deve allegare:

- a) documento attestante la garanzia provvisoria. Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 8 dell'art. 106 del Codice il concorrente allega copia conforme delle certificazioni;
- b) Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

- c) Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati;
- d) Attestazione SOA - si chiede, NON a pena di esclusione, di allegare copia dell'attestazione SOA in corso di validità, nonché, qualora ne ricorra la casistica, copia della documentazione comprovante - conformemente alla vigente normativa - idonea procedura di rinnovo della validità triennale e/o intermedia e/o quinquennale.

DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo dicui all'art. 40 D.Lgs. 14/2019, si applica l'art. 95 del predetto Decreto.

Ai sensi di quanto stabilito al sopracitato art. 95, co. 3, 4 e 5 D.Lgs. 14/2019, successivamente al deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

Fermo quanto sopra, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta il ruolo di mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.

Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici fra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 D.Lgs. 14/2019, ed il momento del deposito del decreto di apertura del concordato preventivo, previsto dall'art. 47 del medesimo Decreto è sempre necessario ai sensi dell'art. 372 co. 4 D.Lgs. 14/2019 l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

In caso di operatori economici che hanno depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo di cui all'art 40 D.Lgs. 14/2019, nelle more del deposito del decreto di apertura della procedura di concordato, gli stessi, a integrazione di quanto indicato nella parte III, sezione C, lettera d) del DGUE, devono rendere apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/00, tramite le dichiarazioni integrative al DGUE, indicando gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal competente tribunale ed il soggetto ausiliario. Ai sensi dell'art. 95, co. 4 D.Lgs. 14/2019 l'operatore economico predetto dovrà inoltre presentare la relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 47 D.Lgs. 14/2019, va resa dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/00, indicando che l'impresa concorrente ammessa al concordato preventivo è stata autorizzata dal tribunale a partecipare alla procedura di affidamento, utilizzando l'apposita sezione del DGUE (parte III, sezione C, lettera d). Gli operatori economici predetti, sono tenuti altresì a rendere dichiarazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/00, tramite le dichiarazioni integrative al DGUE, indicando gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente giudice delegato, nonché la dichiarazione che le altre

imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 95, co. 5 D.Lgs. 14/2019. Ai sensi dell'art. 95, co. 4 D.Lgs. 14/2019, l'operatore economico ammesso al concordato preventivo aziendale dovrà inoltre presentare la relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- a) DGUE firmato dall'ausiliaria;
- b) Dichiarazioni integrative;
- c) il contratto **in originale firmato digitalmente**, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie. Si precisa che, anche al fine di quanto disposto dall'art. 104, co. 1 D.Lgs. 36/2023, il contratto di avvalimento **dovrà, tra l'altro contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.**
- d) copia attestazione SOA.

DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazioni relative alla percentuale di partecipazione al raggruppamento e della percentuale dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazioni relative alla percentuale di partecipazione al raggruppamento e della percentuale dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice

conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. la percentuale di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa raggruppata o consorziata nonché le quote percentuali di esecuzione dei lavori di ciascuna impresa raggruppata o consorziata corrispondenti alla qualificazione posseduta.

15. OFFERTA TECNICA

Nella busta digitale tecnica deve essere contenuta, a pena di esclusione, la documentazione a supporto dell'offerta tecnica come richiesto e specificato nel documento "allegato criteri per la valutazione dell'offerta" relativamente ai criteri 2 e 3.

Detta documentazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore; in caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo non ancora costituito, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento.

Nella documentazione contenuta nella busta digitale tecnica non dovrà essere contenuta alcuna indicazione circa i prezzi offerti. La presenza di prezzi all'interno della documentazione di cui trattasi determinerà l'esclusione dalla gara.

I contenuti delle proposte migliorative offerte in sede di gara costituiranno vincolo contrattuale per l'aggiudicatario.

L'offerta tecnica, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore andrà caricata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

La commissione giudicatrice potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti, tale da non consentire la valutazione di quanto offerto da parte della commissione giudicatrice, comporta l'esclusione dalla gara.

La documentazione tecnica deve essere priva, pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica.

Nel caso in cui il concorrente non intenda proporre alcuna miglioria al progetto, dovrà presentare una specifica dichiarazione in tal senso.

Nel caso in cui il concorrente intenda produrre solo alcune migliorie al progetto e non altre, la Commissione attribuirà il punteggio esclusivamente alle migliorie presentate.

I contenuti delle proposte migliorative offerte in sede di gara accettati dalla Commissione costituiranno vincolo contrattuale per l'aggiudicatario.

L'assenza di una proposta tecnica in ordine a un criterio comporta la relativa attribuzione di punteggio pari a zero.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

16. OFFERTA ECONOMICA

Il partecipante dovrà indicare nell'apposita sezione della piattaforma SATER:

- a. il ribasso percentuale offerto sull'importo a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza. Detto ribasso percentuale dovrà indicare un massimo di due decimali e, ove ne vengano indicati più, verranno considerati esclusivamente i primi due.
- b. i costi relativi alla sicurezza aziendale dell'art.108, comma 9, del Codice;
- c. i costi della manodopera, ai sensi dell'art.108, comma 9, del Codice.

Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quanto prescritto nel presente disciplinare.

Si precisa che la percentuale di ribasso indicata dal concorrente deve essere applicata sull'intero importo a base di gara, comprensivo dei costi della manodopera (cfr Delibera ANAC n. 528/2023).

Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice, l'operatore economico potrà dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo a base di gara deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni.

La mancata indicazione del ribasso percentuale offerto e/o dei propri oneri aziendali e/o dei propri costi della manodopera comporteranno l'esclusione dell'offerta.

Relativamente ai costi della manodopera, qualora necessario, prima dell'aggiudicazione, il Responsabile unico del Progetto procede a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 110, co. 5, lett. d) D.Lgs. 36/2023 e precisamente verificherà se il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi, indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 41, co. 13 D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 70, co. 4, lett. f) D.Lgs. 36/2023 non sono ammesse offerte in aumento. Non sono ammesse offerte in variante e/o in alternativa e/o per prestazioni diverse.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 D.Lgs. 36/2023.

Non sono ammesse, e perciò verranno escluse, offerte condizionate, parziali o a termine.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO
1. Prezzo offerto per l'esecuzione dei lavori	20
2. Valore delle migliorie tecniche proposte	65

3. Organizzazione e dotazione del cantiere	15
TOTALE	100

Per poter essere ammessi alla fase di valutazione del prezzo offerto i partecipanti, nella valutazione del criterio 2, devono ottenere un punteggio complessivo non inferiore a 48 su 65.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Per la specifica dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica e per l'attribuzione dei relativi punteggi si veda l'allegato modulo "criteri per la valutazione dell'offerta tecnica.

CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO
2. Valore tecnico delle migliori proposte	
Sub 2.1 Fornitura e posa in opera di sanitari a filo muro nei servizi igienici degli alloggi e miglioramento della dotazione impiantistica mediante l'adozione di gruppi miscelatori monocomando termostatici da incasso a servizio delle docce	10
Sub 2.2 Incremento delle prestazioni di isolamento termico-acustico e sicurezza delle porte d'ingresso degli alloggi	20
Sub 2.3 Miglioramento della dotazione impiantistica mediante la fornitura ed installazione di un sistema di accumulo a servizio dell'impianto fotovoltaico previsto in progetto	20
Sub 2.4 Realizzazione di un impianto di accumulo delle acque bianche piovane per usi irrigui e per scarichi dei WC, mediante la fornitura e installazione di vasca di prima pioggia, vasca di accumulo e sistema di adduzione per il riutilizzo	15
3. Organizzazione e dotazione dell'impresa	
Sub. 3.1 Adozione di misure di gestione ambientale del cantiere nell'esecuzione dei lavori.	3
Sub. 3.2 Dotazione di un sistema informatizzato di controllo degli accessi al cantiere.	6
Sub. 3.3 Affidamento della direzione tecnica di cantiere ad un dipendente tecnico di comprovata competenza	6
TOTALE	80

I contenuti delle proposte migliorative offerte in sede di gara, accettati dalla Commissione, costituiranno vincolo contrattuale per l'aggiudicatario.

La valutazione delle offerte e l'attribuzione dei punteggi saranno devolute ad una commissione tecnica.

Nell'offerta tecnica non dovrà essere riportato alcun prezzo o valutazione economica; la presenza di prezzi o di valutazioni economiche determinerà l'esclusione dalla gara.

Per l'assegnazione del punteggio dell'offerta economica (Criterio 1 Prezzo offerto per l'esecuzione dei lavori – punteggio massimo attribuibile: 20) si applica la formula "Valore soglia sconti".

Punteggio:

* SE VERO CHE Sconto Offerto \leq Media Sconti Offerti ALLORA Coefficiente X * Sconto Offerto / Media Sconti Offerti

ALTRIMENTI Coefficiente X + (1 - Coefficiente X) * ((Sconto Offerto - Media Sconti Offerti) / (Massimo Sconto Offerto - Media Sconti Offerti))

Coefficiente x=0,80

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 co. 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

Ai sensi dell'art. 51 D.Lgs 36/2023, alla commissione giudicatrice può partecipare anche il RuP, anche in qualità di presidente. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti. Il RUP si avvale dell'eventuale ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica e dell'anomalia delle offerte.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso la piattaforma telematica di negoziazione SATER e ad esse potrà partecipare ogni operatore economico concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito: <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe>.

La prima seduta ha luogo il giorno **28.02.2024, alle ore 09.00**.

La seduta avverrà esclusivamente in modalità telematica e gli operatori economici concorrenti potranno partecipare collegandosi alla piattaforma SATER secondo le modalità predette. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi, attraverso convocazioni che sono rese note ai soggetti concorrenti esclusivamente mediante comunicazione sulla piattaforma SATER nella sezione relativa alla gara di cui trattasi.

La Piattaforma SATER consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

SATER garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La pubblicità delle sedute pubbliche è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto, per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta, mediante la funzionalità "Seduta virtuale" presente in piattaforma.

Tutti gli atti e provvedimenti di gara saranno pubblicati nella sezione "Amministrazione

Trasparente-Bandi di gara e contratti”, del sito Acer.

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta, il seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente invito;
- c) (eventuale) attivare la procedura di soccorso istruttorio.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare e nell’allegato “criteri per la valutazione dell’offerta tecnica” che saranno resi visibili agli operatori economici.

Successivamente alla fase di valutazione tecnica, si procederà in seduta pubblica virtuale all’apertura della busta contenente l’offerta economica nonché all’attribuzione dei punteggi.

La stazione appaltante procederà dunque alla formazione della graduatoria sommando i punteggi attribuiti a ciascun offerente per l’offerta tecnica ed economica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un’offerta migliorativa sul prezzo entro **5 giorni**. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l’ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l’ora del sorteggio.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

L’offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o

- fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse, e quindi sottoposte a verifica, le offerte i cui costi della manodopera indicati siano inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante e gli oneri della sicurezza indicati siano considerati potenzialmente incongrui.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP (eventualmente avvalendosi della commissione giudicatrice) ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, previa valutazione della convenienza e congruità e purchè legittima e conforme all'interesse pubblico.

L'operatore economico affidatario, prima dell'aggiudicazione, dovrà fornire ad Acer la dichiarazione con la quale si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata o a consegnare la dichiarazione di equivalenza delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, all'incameramento della garanzia provvisoria e alla segnalazione all'ANAC.

Si procederà alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario comprovabili mediante i documenti indicati agli artt. 5 e 6 della delibera

ANAC 464 del 27 luglio 2022, che avviene, ai sensi del Codice e della medesima delibera, attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (<https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>) secondo le istruzioni contenute.

Ai sensi dell'art. 55 co. 2 D. Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'art. 18 co. 3 e 4 del medesimo Decreto (c.d. stand-still), non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Ai fini della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, che come disposto dall'art. 53 co. 4 del Codice dovrà essere di importo pari al 5% dell'importo netto contrattuale.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8 dell'art. 117. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

L'aggiudicatario è tenuto, prima della stipulazione del contratto, a produrre ad Acer nei tempi che gli saranno richiesti, tutta la documentazione in materia di sicurezza oggetto di approvazione da parte del coordinatore.

Almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, l'aggiudicatario è tenuto altresì alla costituzione di una **polizza di assicurazione (CAR)** che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per l'importo del contratto stesso, oltre ad euro 500.000,00 relativi a danneggiamento o distruzione di opere preesistenti. La polizza deve inoltre assicurare ACER contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari ad euro 500.000,00. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del

certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, co. 3, lett. d) del Codice. L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto

L'art. 18 co. 10 D.Lgs. 36/2023, prevede, tra l'altro, che il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto sia in proporzione al valore dello stesso – vedasi Tabella A Allegato I.4 del Codice”.

Il pagamento della suddetta imposta ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tabella A Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 240013 del 28 giugno 2023 è stato previsto che detta imposta di bollo sia versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE).

Il modello di versamento deve contenere l'indicazione dei codici fiscali delle parti e del Codice Identificativo di Gara (CIG).

Per i codici tributo da utilizzare e le relative istruzioni, nel modello F24 ELIDE, consultare la Risoluzione del 28/6/2023, n. 37/E dell'Agenzia dell'Entrate.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 co. 2 del Codice.

24. CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Al presente appalto si applicano le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica, secondo quanto dettagliato nella documentazione di gara.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti sul SATER, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Bologna.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Il RuP
Ing. Antonio Frighi
(firmato digitalmente)